



FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE COMMERCIALI
E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO "MARIO NEGRI"

Fondo di Previdenza "Mario Negri"

FONDO PENSIONE PREESISTENTE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460
Istituito in Italia



Via Palestro, 32 – 00185 Roma
(RM)



06.44.87.31



v. voce "contatti" nel sito Web
segreteria@pec.fondonegri.it



www.fondonegri.it

Novità normative in materia di prestazioni pensionistiche complementari (D.lgs. 112/2026)

La Legge di Bilancio, come successivamente modificata dal D.L. n. 62/2026, convertito nella Legge n. 112/2026, ha introdotto nuove modalità di fruizione delle prestazioni pensionistiche complementari al momento del pensionamento (art. 11, comma 3-bis, del D.lgs. n. 252/2005).

In attuazione della nuova disciplina e delle istruzioni emanate dalla COVIP, gli iscritti potranno accedere, secondo le diverse decorrenze previste dalla legge, a nuove modalità di erogazione della prestazione pensionistica direttamente gestite dal Fondo, che si affiancano alla tradizionale rendita vitalizia e consentono una maggiore flessibilità nell'utilizzo del montante accumulato. Le nuove opzioni previste sono le seguenti:

- Rendita a durata definita (richiedibile dal 1° luglio 2026): il montante accumulato viene erogato periodicamente per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'iscritto.
- Prelievi liberamente determinabili (richiedibili dal 1° luglio 2026): consentono di effettuare prelievi flessibili, entro il limite delle rate maturate e non ancora riscosse della rendita a durata definita.
- Erogazione frazionata del montante (richiedibile dal 31 ottobre 2026): consiste nell'erogazione del capitale accumulato in un periodo scelto dall'aderente, comunque non inferiore a cinque anni.

Le nuove prestazioni pensionistiche sono alternative tra loro e alla rendita vitalizia e non possono pertanto essere cumulate o combinate.

Una volta avviata la liquidazione, la scelta effettuata diviene irrevocabile, fatta salva la possibilità di richiedere la conversione dell'eventuale montante residuo in rendita vitalizia. Il montante non ancora erogato rimane investito nel Fondo e continua a partecipare ai risultati della gestione finanziaria; di conseguenza, l'importo delle prestazioni può variare nel tempo in funzione dell'andamento degli investimenti.

Inoltre, nelle prestazioni commisurate alla vita attesa residua, il capitale disponibile potrebbe esaurirsi qualora la durata della vita del beneficiario risulti superiore a quella stimata, mentre, nel caso dei prelievi liberamente determinabili, richieste particolarmente elevate nelle fasi iniziali del pensionamento possono ridurre le disponibilità residue per il periodo successivo.

In caso di decesso durante l'erogazione della prestazione, l'eventuale montante residuo sarà riscattato dai soggetti espressamente designati dall'iscritto al momento dell'esercizio dell'opzione; l'indicazione di tali beneficiari costituisce elemento essenziale della richiesta.

Durante la fase di erogazione non è possibile esercitare i diritti tipici della fase di accumulo, quali anticipazioni, riscatti, trasferimenti e RITA, restando consentito esclusivamente il cambio di comparto secondo le regole del Fondo.

Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA eventualmente già in corso di liquidazione e non consentono la prosecuzione della contribuzione al Fondo, salvo il caso di un nuovo e distinto rapporto di lavoro che comporti la maturazione del TFR.

Alle diverse tipologie di prestazione si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Periodo transitorio e modalità di accesso

In considerazione della complessità della riforma e della recente definizione del quadro normativo generale, sono attualmente in corso le necessarie e approfondite attività di adeguamento dei nostri sistemi informatici, delle procedure interne e delle politiche di gestione.

In conformità con le istruzioni emanate dall'Organismo di Vigilanza (COVIP), al fine di garantire una corretta implementazione tecnica, la massima trasparenza informativa e la tutela degli stessi iscritti, è previsto un periodo di transizione. L'erogazione delle prestazioni richieste potrà essere differita dal Fondo per il tempo strettamente necessario agli adeguamenti, e comunque entro il termine massimo e definitivo del 31 dicembre 2026.

Entro il 31 luglio saranno resi disponibili nell'area pubblica del sito lo Statuto aggiornato e il supplemento alla Nota Informativa con tutti i dettagli e l'analisi dei rischi relativi alle nuove opzioni.

Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sulla progressiva attivazione delle procedure di liquidazione e sulla disponibilità della relativa documentazione di supporto tramite il sito web del Fondo e i consueti canali informativi.

Gli iscritti interessati possono rivolgersi al Fondo per eventuali chiarimenti e approfondimenti.